



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

Segreteria Generale

081/8329501 – 502 Fax 0818337110

segreteria generale@comune.santantimo.na.it

segreteria generale@cert.comune.santantimo.na.it

ufficio segreteria@comune.santantimo.na.it

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Straordinaria <input checked="" type="checkbox"/>	Prima convocazione <input checked="" type="checkbox"/>	Seduta Pubblica
<input type="checkbox"/>	Seconda convocazione <input type="checkbox"/>	
N° 41 Del 16.10.2012	OGGETTO Esproprio via Palazzeschi in ditta Ceparano Giuseppe – art. 42 bis D.P.R. 327/2001;	

L'anno **duemiladodici** il giorno **sedici** del mese di Ottobre alle ore 15,00 nella sala Consiliare del Comune di Sant'Antimo con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano :

	Presente	Assente		Presente	Assente	
	X		14	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
1	VERGARA LUIGI	X	15	CAPPUCCIO NELLO	X	
2	PAPPADIA GABRIELE	X	16	CHIARIELLO NUNZIO	X	
3	ITALIA GIUSEPPE	X	17	PEDATA ANTIMO	X	
4	DI LORENZO FRANCESCO	X	18	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
5	PETITO SANTO	x	19	PEDATA FERDINANDO	X	
6	BENCIVENGA CRESCENZO	X	20	PALLADINO ADRIANA	X	
7	CESARO ANIELLO	X	21	BARRETTA PASQUALE	X	
8	PETRONE GAETANO		X	22	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO	X
9	CAMMISA FRANCESCO	X	23	VERRONE MARIO	X	
10	GRAPPA RAFFAELE		X	24	DI GIUSEPPE PASQUALE	X
11	DI SPIRITO ANTIMO	X				
12	VERDE ANTIMO	X				
13	DI DONATO RAFFAELE	X				

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Carla TANZILLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Realizzazione delle opere per l'ampliamento del sedime e la realizzazione della rete fognaria di via Palazzeschi. Acquisizione al patrimonio di beni utilizzati per pubblico interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 03/09/2007 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica "realizzazione rete fognaria alla via Palazzeschi ecc.";

- considerato che a far data dal 09/11/2009 i fondi appresso descritti sono stati utilizzati per scopo di interesse pubblico, per la circostanza dell'avvenuta realizzazione e completamento dell'opera pubblica che ne ha comportato la modifica in assenza di un decreto di esproprio;

- che avverso tale provvedimento il sig. Ceparano Giuseppe, proprietario, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli;

- con nota prot. 8794 del 16.04.2007 il comune notificava alla parte avvisi di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivi – esecutivo dell'opera di cui trattasi. Nel citato avviso si richiamavano esplicitamente le particelle 909 e 910 ditta Ceparano Giuseppe, distinte al catasto terreni al foglio 5, tale nota veniva notificata in data 04.05.2007;

- il TAR Campania di Napoli con sentenza n. 2094/2011 arrivata al prot. generale n. 16792 del 01.06.2011 ha accolto il ricorso disponendo la condanna del Comune di Sant'Antimo per l'annullamento dei provvedimenti emessi e al pagamento delle spese del giudizio emesso;

Considerato che:

- l'immobile di proprietà del sig. Ceparano Giuseppe, pertanto, a causa della realizzata opera pubblica è stato irreversibilmente modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;

- la realizzata opera pubblica è funzionale ed è aperta al libero transito cittadino;

- che il TAR con propria Ordinanza n. 4330/11 ha richiesto al Comune di Sant'Antimo di comunicare la propria volontà di acquisire il fondo con il procedimento ex art. 42-bis del D.P.R. 327/01;

- in considerazione dell'interesse pubblico soddisfatto si ritiene di dover acquisire al demanio comunale ex art. 822 e 824 c.c. il bene medesimo all'esito del risarcimento del danno a favore dell'attuale proprietario. La restituzione del bene comporterebbe, infatti, la cessazione dell'uso pubblico con conseguente pregiudizio per l'interesse pubblico soddisfatto.

Verificata la validità della seduta per essere presenti il Sindaco e n. 19 consiglieri su n.24 assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato T.U.E.L.);

Illustra il punto l'Arch. Cerotto e l'avv. Di Spirito;

Il Presidente sospende la seduta per 10 minuti;

Alle ore 17,00 si riprende la seduta Presenti 18 Assenti 7 (Escono i Consiglieri Castiglione e Chiariello);

Il Presidente mette a votazione il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta a firma del Dirigente del III Settore Arch. Paola Cerotto;

Uditi gli interventi integralmente riportati nella registrazione che formano parte integrante anche se non materialmente allegati e custoditi agli atti dell'Ente;

Favorevoli 16 Astenuti 2

DELIBERA

Di approvare la proposta dell'arch. Paola Cerotto Responsabile del III settore allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

**DECRETO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DI UN BENE UTILIZZATO PER SCOPI
DI PUBBLICO INTERESSE**

(art. 42-Bis D.P.R. 327/2001 disposizione introdotta dal D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011)

Decreto n. del

IL DIRIGENTE

- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 03 settembre 2007 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'opera pubblica "Realizzazione rete fognaria alla via Palazzeschi ecc.";

- considerato che a far data dal 09/11/2009 i fondi appresso descritti sono stati utilizzati per scopo di interesse pubblico, per la circostanza dell'avvenuta realizzazione e completamento dell'opera pubblica che ne ha comportato la modifica in assenza di un decreto di esproprio;

- Visto il ricorso proposto dal sig. Ceparano Giuseppe, proprietario, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli avverso gli atti predetti;

- Vista la sentenza del TAR Campania di Napoli n. 2094/2011 arrivata al prot. generale n. 16792 del 01.06.2011 con la quale ha accolto il ricorso disponendo la condanna del Comune di Sant'Antimo per l'annullamento dei provvedimenti emessi e al pagamento delle spese di giudizio emesso in favor del sig. Ceparano;

- Visto il permanere dell'esistenza di un diritto di proprietà e di un illecito permanente dell'Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza di un decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica;

- Considerato che, visti gli interessi contrapposti, vi è interesse per l'Amministrazione acquisire al patrimonio indisponibile l'area in oggetto riconoscendo al proprietario il risarcimento del danno derivante dalla perdita del terreno in quanto l'opera pubblica è stata già realizzata ed è attualmente operativa in quanto la strada attualmente è aperta al traffico veicolare;

- Considerato che è allo stato impraticabile ed antieconomica la retrocessione del suolo alla luce della realizzata opera pubblica;

- Ravvisata che una eventuale retrocessione comporterebbe un grave danno all'erario senza uno specifico beneficio per i proprietari i quali, attraverso il risarcimento del danno in numerario, ottengono l'integrale ristoro per la perdita del bene;

- Considerato che l'intervenuto acquisto per tale via del diritto di proprietà in capo alla pubblica amministrazione consente la formalizzazione dell'acquisizione ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e la voltura catastale;

DECRETA

Art. 1 - E' acquisito, ai sensi dell'art. 42-Bis del D.P.R. 327/2001, al demanio del Comune di Sant'Antimo (NA), codice fiscale 01554810638 il terreno di complessivi mq. 420, sito

nel territorio del Comune di Sant'Antimo, censito nel catasto dei terreni al foglio di mappa n. 5, particella 1468 (ex 909) di mq. 400 e particella 1470 (ex 910) di mq. 20, in ditta Ceparano Giuseppe, nato a Sant'Antimo il 08.05.1957;

Art. 2 - Il risarcimento, determinato in conformità di quanto disposto nella Sentenza del TAR Campania n. 2094/2011 prot. n. 16792 del 01.06.2011 è fissato nella misura complessiva di euro 19.670,00 (diciannoveseicentoseventanta/00);

Art. 3 - Il presente atto sarà notificato al proprietario interessato nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 4 - Di provvedere, senza indugio, alle formalità della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e alla richiesta della voltura nei registri catastali presso l'Ufficio del Territorio del presente atto.

Art. 5 - Contro il presente atto è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Sant'Antimo, li _____

Il Dirigente

Prot. 40239

13 DIC. 2011

BREVE RELAZIONE

Richiesta con Ordinanza n. 4330/2011 dal TAR Campania Sezione –
Quinta, nel ricorso proposto dal signor Giuseppe Ceparano

Il Comune di Sant'Antimo con deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 03 settembre 2007 approvava, previa notifica ai proprietari intestatari catastali dell'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo e della intrinseca dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (art. 16 DPR 327/2001), il progetto definitivo – esecutivo delle opere "Ampliamento della sede stradale e realizzazione della rete fognaria di Via Palazzeschi".

Successivamente, avendo i proprietari interessati all'esproprio interesse affinché i lavori avessero inizio nel più breve tempo possibile, furono raggiunti accordi verbali con il rilascio anticipato (rispetto al decreto di esproprio) delle aree destinate all'ampliamento della sede stradale.

Avuta la disponibilità delle aree, i lavori furono consegnati alla ditta appaltatrice il 9 novembre 2009 la quale ha provveduto alla realizzazione dell'opera terminando i lavori il 10/06/2011 (si allega certificazione di ultimazione dei lavori).

Considerato che l'opera pubblica è stata già realizzata e che la strada è stata aperta anche al relativo traffico cittadino fin dal termine di chiusura dei lavori, l'Amministrazione ha interesse ad addivenire alla definitiva acquisizione dei beni immobili di proprietà del ricorrente, avvalendosi dell'art. 42-bis del DPR 327/2001, disposizione introdotta dal D.L. 98/2011, convertito con legge n. 11/2011.

A tal fine ha provveduto alla notifica dell'avvio del procedimento con allegata relazione distinta dall'indennizzo ex art. 52-bis del D.P.R. 327/2001.

IL FUNZIONARIO
(Arch. Paola CEROTTO)
Paola Cerotto

COMUNE DI SANT'ANTIMO

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TECNICO

Prot. n° 39634 del 06/12/2011

Egregio Signor

Giuseppe Ceparano

Via Romania, 9

CAP 80029 - Sant'Antimo(Na)

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Con la presente si comunica l'avvio del procedimento diretto all'emanazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del fondo di Sua proprietà sito nel tenimento del Comune di Sant'Antimo e individuato nel catasto dei terreni al foglio 5 particella 1468 (ex 909) di mq. 400 e particella 1470 (ex 910) di mq. 20, interessato dall'ampliamento della strada comunale di Via Palazzeschi, in virtù del dispositivo di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001.

A tal fine si trasmette la perizia di stima del valore di mercato del fondo e dei relativi indennizzi determinati in conformità del citato art. 42-bis.

La Ditta proprietaria in indirizzo potrà far pervenire comunicazioni relative all'accettazione bonaria o, se lo riterrà opportuno, eventuali osservazioni in merito.

Il Responsabile del Settore

Dott. Arch. Paola Cerotto)



BREVE RELAZIONE ESTIMATIVA



Sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per occupazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (danno patrimoniale, non patrimoniale e per occupazione illegittima) di cui all'art. 42-bis D.P.R. 327/2001

- Premessa

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 3 settembre 2007 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere riguardanti la realizzazione dell'ampliamento e della rete fognaria di Via Palazzeschi. In conformità di detto progetto il Comune di Sant'Antimo, a seguito del benestare da parte di tutti i proprietari delle aree interessate dall'ampliamento del sedime stradale, nelle more del perfezionamento delle attività di esproprio ha occupato le aree realizzandovi i previsti lavori.

A seguito della notifica delle indennità di esproprio, la ditta Ceparano Giuseppe, proprietaria delle aree distinte nel catasto dei terreni al foglio 5, particelle 909 e 910 interessate dall'occupazione così come prevista dal piano di esproprio, rispettivamente, per mq. 400 e mq. 50, ed avendo anche autorizzato l'Amministrazione ai lavori, ha impugnato gli atti espropriativi innanzi al TAR Campania.

Il TAR Campania, Sezione Quinta, con Ordinanza n. 4330/2011 accertata la esecuzione dei lavori ha chiesto al Comune di Sant'Antimo se, in caso di permanenza dell'interesse pubblico, intendesse addivenire alla definitiva acquisizione degli immobili di proprietà della ricorrente o a mezzo di trasferimento consensuale della proprietà ovvero, in alternativa, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 42-bis, qualora ne sussistono i presupposti.

Avendo il Comune di Sant'Antimo interesse ad acquisire l'area di proprietà del signor Ceparano Giuseppe, in quanto i lavori delle opere di cui al progetto approvato sono state già ultimate e la strada risulta, anch'essa, già aperta al pubblico traffico, viene redatta la presente relazione di stima al fine della quantificazione dell'indennizzo di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 - occupazione senza titolo di

un bene per scopi di interesse pubblico – (disposizione introdotta dal D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011).

Il summenzionato art. 42-bis per la determinazione delle somme dovute a titolo di indennizzo, per l'utilizzazione di un bene senza titolo, prevede la somma dei seguenti:

- a) un indennizzo per danno patrimoniale, pari al valore di mercato del bene occupato;
- b) un indennizzo per danno non patrimoniale, determinato nella misura forfetaria del 10% del valore venale di cui al punto a);
- c) un indennizzo per occupazione illegittima determinata nella misura del 5% per anno del valore del bene.

Ai fini della quantificazione delle somme da prevedere per l'acquisizione delle aree oggetto di stima, tenuto conto che la effettiva superficie occupata è risultata di complessivi mq. 420, (giusta le risultanze del tipo di frazionamento approvato dall'UTE di Napoli, di cui mq. 400 particella 1468, ex particella 909 e mq. 20 particella 1470, ex particella 910, e che l'occupazione illegittima ha avuto inizio nel mese di novembre del 2009 occorre provvedere alla sola stima del più probabile valore di mercato delle stesse.

A tal fine, nel precisare che le stesse secondo il vigente PRG ricadono in zona "E-Agricola", per la stima del più probabile valore di mercato si farà riferimento, tenuto conto anche della situazione di stasi dei mercati fondiari, ad alcuni valori adottati in una consulenza d'Ufficio redatta per l'esproprio di un terreno in Sant'Antimo, adiacente la scuola elementare di Via Dante Alighieri, avente la stessa destinazione urbanistica (agricola) (Corte di Appello di Napoli, 1° Sezione Civile, R. G. 295/2009, R. S. 590/2010, avente ad oggetto "opposizione a stima"). Il CTU in tale elaborato peritale, per la determinazione del più probabile valore di mercato, fa riferimento ai seguenti valori:

- *"Agenzia delle Entrate della Provincia di Napoli NA2, via Montedonzelli n. 48: probabile valore di mercato la mq. 15 €-20€.*



• Agenzia delle Entrate della Provincia di Napoli di NA3: 1) Compravendita dell'anno 2007 di un terreno agricolo di mq. 4.392 del valore di 50.000 €, dichiarato congruo; Compravendita dell'anno 2007 di un terreno in zona F (attrezzature) € 40/mq. valore accertato e € 32,35/mq. valore concordato”.

Il CTU perviene quindi alla determinazione del più probabile di mercato di terreni agricoli in euro/mq. 24,20.

Nel caso di specie, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato dell'area in oggetto, tenuto conto che il valore adottato dal CTU è riferito all'anno 2007 e delle caratteristiche intrinseche del fondo, si ritiene equo e corretto stimare detto valore in euro/mq. 30,00.

Inoltre, dalla documentazione agli atti è risultato che sull'area oggetto di acquisizione insistevano i seguenti manufatti:

- a) recinzione realizzata con rete metallica e paletti in legno della lunghezza complessiva di metri 120,00. Lungo la recinzione sono inoltre rinvenute, costituenti una siepe, n. 3 arbusti di olivi;
- b) n. 1 cancello in ferro a due battenti sostenuto da piastrini in ferro;
- c) adiacente la recinzione, n. 20 piante di Phoenix canariensis e n. 5 alberi di noci.

- Determinazione indennizzo

Come già detto in precedenza l'indennizzo dovuto per occupazione di un bene immobile senza titolo è quantificato nella somma di quello patrimoniale, non patrimoniale e dell'occupazione illegittima.

1. L'indennizzo per il danno patrimoniale è determinato nella misura corrispondente al suo valore venale o di mercato. Pertanto tenuto conto che la superficie, in base alle risultanze del tipo di frazionamento è di complessivi mq. 420 e che il valore unitario è stato stimato in euro/mq. 30,00, l'indennizzo sarà:

- mq. 420 x 30,00 euro/mq. = euro 12.600,00

2. L'indennizzo per il danno non patrimoniale è determinato nella misura forfetaria del 10% del valore del bene, pertanto esso risulterà:

- euro 12.600,00 x 10% = euro 1.260,00

3. L'indennizzo per l'occupazione illegittima è determinato nella misura del 5% annuo del valore del danno patrimoniale. Tenuto conto che l'occupazione ha avuto inizio in novembre 2009, il periodo di riferimento è di anni 2, si ha:

euro 12.600,00 x 5%/anno x anni 2 = euro 1.260,00

4. Oltre agli indennizzi di cui sopra, tenuto conto che sull'area oggetto di esproprio erano presenti manufatti e piante, sono dovuti anche gli indennizzi per tali manufatti e piante:

a) recinzione: mt. 120,00 x euro/mt. 5,00 (decurtato di vetustà) =	euro	600,00
b) n. 1 cancello in ferro a due battenti: a corpo =	euro	500,00
c) n. 20 phoenix canariensis x euro/cad. 100,00 =	euro	2.000,00
d) n. 5 alberi di noci x euro/cad. 200,00 =	euro	1.000,00
e) n. 3 arbusti di olivo x euro/cad. 100,00 =	euro	450,00
Totale complessivo		euro 19.670,00


- Conclusioni

Tutto ciò premesso, l'indennizzo determinato in conformità dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 per l'occupazione senza titolo di mq. 420 del fondo di proprietà del signor Ceparano Giuseppe ammonta complessivamente a euro 19.670,00, e più precisamente:

1) indennizzo danno patrimoniale	euro	12.600,00
2) indennizzo danno non patrimoniale	euro	1.260,00
3) indennizzo occupazione illegittima	euro	1.260,00
4) indennizzo manufatti e piante	euro	4.550,00

Sant'Antimo, novembre 2011

Il tecnico
(Dott. Tommaso CARLEO)



COMUNE DI SANT'ANTIMO
(Provincia di Napoli)
III° SETTORE

Prot. nr. 23019

Li, 17.07.2012

ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE
e.p.c. AL SEGRETARIO GENERALE SEDE


OGGETTO: Trasmissione proposte delibere per la Giunta Municipale.

Si trasmette in allegato la seguente proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale ad oggetto:

- 1) Realizzazione delle opere per l'ampliamento del sedime e la realizzazione della rete fognaria di via Palazzeschi. Acquisizione al patrimonio di beni utilizzati per pubblico interesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42/bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

per il visto di regolarità contabile.

PER RICEVUTA

IL FUNZIONARIO
(Arch. Paola CEROTTO)




COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
SERVIZI STATISTICA E CENSIMENTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO AVVOCATURA MUNICIPALE
SEGRETERIA NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO
Tel 081.8329504/14 - Fax 081.8337110

Prot. 26691 del 19.09.2011

Al Responsabile del III Settore
SEDE

**OGGETTO: CEPARANO GIUSEPPE C/COMUNE - ORDINANZA DEL TAR
CAMPANIA NAPOLI NOTIFICATA IL 14.09.2011 PROT. 26320 -
TRASMISSIONE.**

Si trasmette, copia dell'ordinanza in oggetto, con invito ad adempiere a quanto richiesto dall'autorità giudiziaria nei termini concessi.

IL FUNZIONARIO AVVOCATO
D.ssa Loredana Di Spirito

Avv. Giacomo Campanile
 Via C. Verde, 8 - 80029 S. Antimo (Na)
 Tel./Fax 081/8335110 - 081.5057808
 Cod. Fisc.: CMP GCM 64S13 G309M
 Part. IVA 03342921214
 p.e.c: giacomocampanile@avvocatinapoli.legalmail.it

Copia

N. 4330/11 REG.PROV.COLL.
 N. 02123/2011 REG.RIC.

COMUNE DI SANT'ANTIMO
 DATA ARRIVO 14-09-2011
 N.PROT. 0026320
 del 14-09-2011
 CAT. 1 CL. 2 FASC. 5



Carta di copia assoluta

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

2.58

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2011, proposto da:

CEPARANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Campanile ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Lemmo in Napoli, alla Via del Parco Margherita, n. 31;

contro

COMUNE DI S. ANTIMO (NA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Di Spirito ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

per l'annullamento

1) delle note dell'U.T.C. prot. n. 9570 del 28 aprile 2010 e prot. n.

25806 del 28 ottobre 2008, con cui è stata comunicata l'indennità provvisoria;

2) della nota dell'U.T.C. prot. 30610 del 19 dicembre 2008 di avvio del procedimento ablativo delle particelle 909-910, per la realizzazione dei lavori di ampliamento e realizzazione della rete fognaria di Via Palazzeschi e messa in sicurezza del tratto finale di Via Tasso;

3) della delibera di Giunta Municipale n. 21 del 3 settembre 2007 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle suddette opere;

4) per quanto di ragione, della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12 maggio 2005 di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione della rete fognaria di Via Palazzeschi sui fondi in catasto al foglio 5, p. lle 4-17;

5) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;

e per la condanna

dell'intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del bene ed al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'occupazione ed all'espropriazione della proprietà del ricorrente, nonché dei danni alla restante porzione non compresa nell'espropriazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Antimo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

- che, con ricorso, il notificato l'11.4.2011 e depositato il giorno 19 successivo, Ceparano Giuseppe ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, le note dell'U.T.C. prot. n. 9570 del 28 aprile 2010 e prot. n. 25806 del 28 ottobre 2008, con cui è stata comunicata l'indennità provvisoria, nonché la nota dell'U.T.C. prot. 30610 del 19 dicembre 2008 di comunicazione di avvio del procedimento ablativo relativo alle particelle 909-910 di sua proprietà, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 3 settembre 2007 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo con la quale si è provveduto a dichiarare di pubblica utilità delle opere inerenti alla realizzazione dei lavori di ampliamento di Via Palazzeschi e messa in sicurezza del tratto finale di Via Tasso, nel Comune di S. Antimo (NA) sulle p. lle 909-910, nell'ambito delle opere per l'ampliamento del sedime e la realizzazione della rete fognaria di Via Palazzeschi, a loro volta corollario di un più disarticolato intervento di dotazione infrastrutturale di un'area periferica con destinazione in parte a zona D (industriale) ed in parte a zona E (agricola), ai sensi del vigente P.R.G., approvato con D.P.G.R.C. n. 4586 del 10 dicembre 1977;
- che tale intervento, relativamente alle opere riguardanti l'altra parte della sua proprietà, distinta in catasto al foglio 5, p.lle n. 1467 e 1469,

è stato già censurato innanzi al G.A. dal Ceperano con ricorso di cui al n. 281/11 R.G. rilevandosi, da parte del ricorrente, ora come allora, che nel P.R.G. del 1977, che avrebbe conformato le particelle 1467, 1469, 909 e 910, interessato da questo complesso intervento espropriativo, non avrebbe affatto prevista la destinazione alla realizzazione alle opere de quibus, in guisa che l'approvazione del progetto di cui alla impugnata delibera giunrale n. 31 del 3 settembre 2007 comporterebbe un mutamento di destinazione urbanistica di dette opere per gli specifici fini ablatori stabiliti nel progetto definitivo-esecutivo, approvato dalla Giunta Municipale con la deliberazione n. 31 del 3 settembre 2007 e con la quale si è provveduto a di-chiarare di pubblica utilità le opere segnatamente afferenti la Via Palazzeschi e le p. lle 909-910;

- che parte ricorrente lamenta l'illegittimità anche di quest'ultima sequenza procedimentale ed, in particolare, della deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 3 settembre 2007, deducendo profili di violazione di legge (art. 106 D.P.R. n. 616/1977; L. n. 1/1978; D.L. vo n. 267/2000; D.P.R. n. 327/2001; artt. 3, 97 e 117 Cost.; L. n. 241/1990; D.L. vo n. 163/2006; L.R. n. 3/2007), atteso che l'approvazione dei progetti definitivi implicanti dichiarazione di pubblica utilità in variante allo strumento urbanistico generale rientrerebbero nella competenza esclusiva del consiglio e non della giunta comunale ed, inoltre, che l'Amministrazione Comunale, sebbene, nella specie, non sussista un vincolo preordinato

all'esproprio nel vigente P.R.G., né in una sua variante legittimamente approvata ed efficace, avrebbe, anzitempo, già occupato il fondo del ricorrente ed iniziati i lavori da fine febbraio 2011, senza che fosse stata autorizzata tale ingerenza, preordinata all'esecuzione dei lavori, ma soprattutto ad oltre 2 anni dallo spirare del termine di inizio lavori ed espropriazioni, fissato nella citata delibera n. 21/2007 e, vieppiù, prima che venisse emanato il decreto di esproprio;

- che, inoltre, secondo parte ricorrente, tale procedura, costituirebbe ben più grave lesione del suo diritto di proprietà, in quanto l'Amministrazione avrebbe distrutto le colture di pregio ed i manufatti terricoli presenti sulla parte del fondo di cui alle p. lle 909 e 910, la cui occupazione e parziale trasformazione, per la superficie di mq. 1200,00 in luogo dei 450,00 prevista avrebbe avuto inizio verso la fine dello scorso febbraio 2011, senza, tuttavia, essere stata preceduta da alcun atto che l'autorizzasse;

- che, inoltre, nell'eseguire le opere di recinzione del fondo della ricorrente, gli operai del Comune avrebbero addirittura murato, chiudendolo, il varco di accesso a Via Palazzeschi, destinato, tramite un cancello, al transito veicolare e carrabile, da e verso la proprietà Ceparano, il quale, al momento, non potrebbe più disporre con grave nocumento per sé e i suoi familiari; inoltre il censurato intervento deturperebbe gravemente il maggior fondo del ricorrente il quale, per la parte rientrante nelle particelle 909-910, sarebbe

inserito in area agricola, sulla quale il Ceparano avrebbe impiantato un vivaio ornamentale, regolarmente gestito dal figlio, come coltivatore diretto, con l'innesto di piantagioni di valore;

- che, tanto premesso in "fatto", con il ricorso in esame sono state proposte due distinte, anche se collegate, domande: la prima avente ad oggetto i seguenti atti: 1) le note dell'U.T.C. prot. n. 9570 del 28 aprile 2010 e prot. n. 25806 del 28 ottobre 2008, con cui è stata comunicata l'indennità provvisoria;

2) la nota dell'U.T.C. prot. 30610 del 19 dicembre 2008 di avvio del procedimento ablativo delle particelle 909-910, per la realizzazione dei lavori di ampliamento e realizzazione della rete fognaria di Via Palazzeschi e messa in sicurezza del tratto finale di Via Tasso;

3) la delibera di Giunta Municipale n. 21 del 3 settembre 2007 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle suddette opere;

4) per quanto di ragione, della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12 maggio 2005 di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione della rete fognaria di Via Palazzeschi sui fondi in catasto al foglio 5, p. lle 4-17; la seconda - consequenziale all'accoglimento della prima domanda con l'annullamento dei predetti atti - con cui stata chiesta la condanna dell'intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del bene ed al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'occupazione ed all'espropriazione della proprietà del ricorrente, nonché dei danni alla restante porzione non compresa nell'espropriazione;

- che nota preliminarmente il Collegio come la causa non sia ancora matura per essere decisa;
- che, al riguardo, merita prioritaria considerazione la circostanza che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso nella sua parte impugnatoria, ed esclusa a priori la possibilità di ogni occupazione appropriativa in favore del Comune per la mera circostanza della irreversibile trasformazione del fondo, potrebbe conseguirne, previo accertamento dell'illegittimità della procedura ablatoria e dell'occupazione sine titolo degli immobili di proprietà della ricorrente, oggetto di causa, una eventuale responsabilità di natura restitutoria o risarcitoria a carico del resistente Comune;
- che, tuttavia, alcuni giorni prima della pubblica udienza di discussione della causa, è entrato in vigore il D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito nella L. 15.7.2011, n. 111, con il quale, nel modificare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 è stato inserito l'art. 42 bis. ("Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interessi pubblici"), alla stregua del quale:

<< 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario

sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. (.....).

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione (.....) >>;

- che, pertanto, alla stregua di un siffatto disposto normativo, in alternativa alla restituzione del bene illegittimamente appreso è data facoltà all'Autorità espropriante, alle condizioni normativamente

previste, di acquisire egualmente il bene al patrimonio indisponibile dell'Ente;

- che, nella memoria di replica depositata in data 15 giugno 2011, il resistente Comune evidenzia che, oltre a preliminarmente eccepire la tardività del ricorso, ha allegato documentazione da cui risulta che i lavori relativi sono stati appaltati e consegnati con verbale del 9.11.2009 alla ditta risultata affidataria;

- che, tuttavia, quanto sopra rappresentato, giammai potrebbe valere, quand'anche vi fosse stata una trasformazione irreversibile del fondo, a ritenere sanata, attraverso una sorta di occupazione appropriativa, l'occupazione non presidiata da alcun titolo legittimante;

- che, pertanto, si rende necessario che il resistente Comune, chiarisca se, in caso di permanenza dell'interesse pubblico, intende addivenire alla definitiva acquisizione degli immobili di proprietà della ricorrente oggetto del presente giudizio o a mezzo di trasferimento consensuale della proprietà ovvero, in alternativa, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art 42 bis, qualora ne sussistano i presupposti;

- che a tale incumbente istruttorio non potrà che attendere il medesimo resistente Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco e/o del Dirigente dell'Ufficio competente *ratione materiae*, mediante il deposito di documentata relazione - nella quale si dia conto dell'eventuale attività in concreto posta in essere per l'esercizio della predetta facoltà e dei tempi prevedibili per addivenirsi all'adozione

del definitivo provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale - entro il perentorio termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza;

- che ogni altra determinazione in rito, nel merito e sulle spese è riservata dal definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, e sospesa ogni altra determinazione in rito, nel merito e sulle spese, ordina all'Autorità in motivazione indicata gli incombenti ivi pure previsti.

Rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 12.1.2012.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

L'ESTENSORE

Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE


Vincenzo Fiorentino

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge

Sono fogli 1/1 18 SET, 2011

Napoli, li
Il Collaboratore di Cancelleria

SI NOTIFICHI A

COMUNE DI SANTANTIMO (NA) IN PERSONA DEL SINDACO
P.T. DOT. PIEMONTE FRANCESSE DOTTO PER LA CARICA
E/O LA CASA COMUNALE DI SANTANTIMO (NA)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato all'atto
che precede a Comune di SANTANTIMO
in persona del legale rappresentante p.t.

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di

A MANI DI Francesca Morroni
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Monemurra)

SANTANTIMO 14/08/11

SET 2011

N. 00623/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02123/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2011, proposto da:
CEPARANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
Campanile ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gian
Luca Lemmo in Napoli, alla Via del Parco Margherita, n. 31;

contro

COMUNE DI S. ANTIMO (NA), in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Di Spirito ed, agli effetti
del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campa-
nia in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

per l'annullamento

- 1) delle note dell'U.T.C. prot. n. 9570 del 28 aprile 2010 e prot. n. 25806 del 28 ottobre 2008, con cui è stata comunicata l'indennità provvisoria;
- 2) della nota dell'U.T.C. prot. 30610 del 19 dicembre 2008 di avvio del procedimento ablativo delle particelle 909-910, per la realizzazione dei lavori di ampliamento e realizzazione della rete fognaria di Via Palazze-

schì e messa in sicurezza del tratto finale di Via Tasso;

3) della delibera di Giunta Municipale n. 21 del 18 settembre 2007 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle suddette opere;

4) per quanto di ragione, della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12 maggio 2005 di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione della rete fognaria di Via Palazzeschi sui fondi in catasto al foglio 5, p. lle 4-17;

5) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;

e per la condanna

conseguente dell'intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nella misura di euro 236.149,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenta di giustizia, ed, in ogni caso, con la concorrente condanna in forma specifica alla riduzione in pristino del muro che interclude il cancello di ingresso della proprietà del ricorrente su via Palazzeschi;

ovvero, in subordine, alla restituzione dei beni ed al risarcimento di tutti i danni patiti e subendi come innanzi specificato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le ordinanze n. 801 del 6 maggio 2011 e n. 4330 del 7 settembre 2011 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato l'11.4.2011 e depositato il giorno 19 successivo, Ceparano Giuseppe ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, le note dell'U.T.C. prot. n. 9570 del 28 aprile 2010 e prot. n. 25806 del 28 ottobre 2008, con le quali è stata comunicata l'indennità di esproprio offerta, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, modificato ed integrato dal D.L. vo n. 302/2002, in relazione alla procedura espropriativa promossa in attuazione della (pure impugnata) deliberazione di G.M. n. 21 del 18.9.2007 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione della rete fognaria di via Palazzeschi, ultimo tratto di Via Tasso e successiva messa in opera del tratto stradale di Via Palazzeschi e di via Tasso", l'attivazione del cui procedimento era stato comunicata con la - pure impugnata - nota n. 30610 del 19 dicembre 2008.

All'uopo, in punto di fatto, il ricorrente rappresentava:

- che con il suddetto progetto si è provveduto (tra l'altro) a dichiarare di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere inerenti alla realizzazione dei lavori di ampliamento di Via Palazzeschi e messa in sicurezza del tratto finale di Via Tasso, nel Comune di S. Antimo (NA), in relazione al-le p. lle 909-910 del foglio 5, nell'ambito delle opere per l'ampliamento del sedime e la realizzazione della rete fognaria di Via Palazzeschi, a loro volta corollario di un più disarticolato intervento di dotazione infrastrutturale di un'area periferica con destinazione in parte a zona D (industriale) ed in parte a zona E (agricola), ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con D.P.G.R.C. n. 4586 del 10 dicembre 1977;

- che tale intervento, relativamente alle opere riguardanti altra parte di sua proprietà, distinta in catasto al foglio 5, p.lle n. 1467 e 1469, era stato da lui già censurato innanzi al giudice amministrativo con ricorso di cui al n. 281/11 R.G. rilevandosi, allora come ora, che nel P.R.G. del 1977,

che avrebbe conformato le particelle 1467, 1469, 909 e 910, interessate da questo complesso intervento espropriativo, non sarebbe affatto prevista la destinazione delle suddette particelle alla realizzazione alle opere de qui-bus, in guisa che l'approvazione del progetto di cui alla impugnata delibera della Giunta Municipale n. 21 del 3 settembre 2007 comporterebbe un mutamento di destinazione urbanistica di dette particelle per gli specifici fini ablatori stabiliti nel progetto definitivo-esecutivo, approvato con tale delibera, con la quale si è provveduto anche a dichiarare di pubblica utilità delle opere segnatamente afferenti la Via Palazzeschi e le p. lle 909-910.

Tanto premesso, Ceparano Giuseppe, con ricorso notificato l'11.4.2011 e depositato il giorno 19 successivo, lamenta l'illegittimità anche di quest'ultima sequenza procedimentale ha impugnato gli atti in epigrafe, deducendo, attraverso otto censura profili di violazione di legge (D.P.R. n. 327/2001; D.L. vo n. 267/2000; D.L. vo n. 163/06; L.R. Campania n. 16/2004; artt. 3, 97 e 117 Cost; L. n. 241/1990; L.R. Campania n. 3/2007; L. n. 109/94; D.P.R. n. 380/2001; L.R. Campania n. 9/83 e n. 32/94; d.l. vo n. 152/2006; D.L. co n. 163/06; L. n. 109/94; L. n. 244/07), di violazione della D.G.R.C. n. 5447 del 7.11.2002 e di eccesso di potere (per istruttoria erronea, incompleta e lacunosa, sviamento, difetto dei presupposti in fatto e diritto, violazione del giusto procedimento, erronea valutazione delle osservazioni); ha chiesto, altresì, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., la condanna dell'intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni per equivalente, sia in relazione all'illecita acquisizione della proprietà occupata per effetto della irreversibile trasformazione della superficie prevista in progetto di mq. 450,00, sia della superficie effettivamente occupata e manipolata di mq. 1200 circa, non compresa

nel piano parti-cellare, sia per la svalutazione della residua parte di superficie non compresa nel progetto, ma deturpata dall'espropriazione parziale, ed, infine ed in ogni caso, per tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittima occupazione e della distruzione dei manufatti esistenti sul fondo.

Al riguardo (tra le altre) nella prima censura il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 327/2001, del D.L. vo n. 267/2000 del D.L. vo n. 163/06 e della L.R. n. 16/04 lamentando che l'approvazione dei progetti definitivi implicanti dichiarazione di pubblica utilità in variante allo strumento urbanistico generale rientrerebbero nella competenza esclusiva del consiglio e non della giunta comunale ed, inoltre, che l'Amministrazione Comunale, sebbene, nella specie, non sussisterebbe un vincolo preordinato all'esproprio nel vigente P.R.G., né in una sua variante legittimamente approvata ed efficace.

Nella successiva censura deduce la violazione di legge (artt. 3, 97 e 117 Cost., D.P.R. n. 327/2001, D.L. vo n. 267/2000, L. n. 241/1990, D.L. vo n. 163/06, L.R. n. 3/07) per la circostanza che il Comune avrebbe - in violazione dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2002 - anzitempo, già occupato il fondo di sua proprietà ed iniziati i lavori da fine febbraio 2011, senza che fosse stata autorizzata tale ingerenza, preordinata all'esecuzione dei lavori, ma soprattutto ad oltre 2 anni dallo spirare del termine di inizio lavori ed espropriazioni, fissato nella citata delibera n. 21/2007 e, vieppiù, prima che venisse emanato il decreto di esproprio; inoltre tale procedura, rispetto alla precedente, costituirebbe ben più grave lesione del suo diritto di proprietà, in quanto l'Amministrazione avrebbe distrutto le colture di pregio ed i manufatti terricoli presenti sulla parte del fondo di cui alle p. lle 909 e 910, la cui occupazione e parziale trasformazione, per la superficie di mq. 1200,00 in luogo dei

450,00 prevista avrebbe avuto inizio verso la fine dello scorso febbraio 2011, senza, tuttavia, essere stata preceduta da alcun atto che l'autorizzasse; ed, ancora, nell'eseguire le opere di recinzione del fondo, gli operai del Comune avrebbero addirittura murato, chiudendolo, il varco di accesso a Via Palazzeschi, destinato, tramite un cancello, al transito veicolare e carrabile, da e verso la proprietà Ceparano, il quale, al momento, non potrebbe più disporre con grave nocumento per sé e i suoi familiari; infine il censurato intervento deturperebbe gravemente il maggior fondo del ricorrente il quale, per la parte rientrante nelle particelle 909-910, sarebbe inserito in area agricola, sulla quale il Ceparano avrebbe impiantato un vivaio ornamentale, regolarmente gestito dal figlio, come coltivatore diretto, con l'innesto di piantagioni di valore.

Si è costituito in giudizio l'intimato Comune, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito sostenendo l'infondatezza.

Con memoria conclusionale depositata il 28.6.2011 la difesa di parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del Comune.

Con ordinanza n. 801 del 6 maggio 2011 la Sezione aveva accolto l'istanza cautelare.

Con ordinanza n. 4330 del 7 settembre 2011 la Sezione aveva disposto incumbente istruttorio.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve rilevarsi la tardiva costituzione dell'intimato Comune con la conseguente inammissibilità delle eccezioni (in particolare di irricevibilità del ricorso per tardività) in tale sede sollevate.

1.1. Sul punto il Comune di Sant'Antimo, ancorché ritualmente evocato in giudizio, giusta notifica del ricorso l'11.4.2011, si è costituito in giudizio unicamente il 15.6.2011 e, cioè, oltre ogni ragionevole termine stabilito dal c. p. a., da intendersi a pena di decadenza delle relative facoltà difensive, ai sensi del generale canone del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., richiamato espressamente dall'art. 2 c.p.a.

Infatti, ai sensi dell'art. 46 c.p.a. ("Costituzione delle parti in giudizio") le parti intimiate possono costituirsi in giudizio nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso; mentre, ai sensi dell'art. 73 ("Udienza di discussione") le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche sino a venti giorni liberi; ai sensi dell'art. 119("Rito abbreviato comune a determinate materie) tutti i termini processuali sono dimezzati (.....).

Tuttavia una siffatta facoltà è riservata unicamente ai soggetti tempestivamente costituiti in giudizio a norma dell'art. 46 c.p.a.

Al riguardo il Legislatore utilizza distinte locuzioni (parlando, nell'ipotesi di cui all'art. 46, di "intimati", nel senso cioè di parti destinatarie del ricorso, mentre, nell'ipotesi di cui all'art. 73, solo di "parti", nel senso di "parti processuali", ossia di soggetti già costituitisi nel processo nel primo termine ex art. 46), volendo significare, appunto, che la ulteriore ed ultima facoltà, di cui all'art. 73 c.p.a. resta riservata alle sole parti tempestivamente insediate nel giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio.

Come ben rilevato dal resistente nella memoria depositata il 28.6.2011 lo spartiacque fra la fase di verifica del contraddittorio e di costituzione di tutte le parti processuali (c.d. preclusioni processuali mutate dal c.p.c.), non avrebbe ragion d'essere se gli intimati potessero costituirsi nel giudi-

zio amministrativo anche successivamente al primo termine ex art. 46 c.p.a., così usufruendo del secondo termine ex art. 73 che postula per tabulas e nella mens legis, soltanto la fase destinata, invece, a precisare il thema decidendum ed, eventualmente, a replicare, in limine litis, alle memorie conclusive, come avviene nel rito civile.

1.2. Nella fattispecie, essendosi l'intimato Comune costituito il 15.6.2011, non solo non ha osservato il termine di giorni 60 dalla notifica del ricorso (scaduto il 10.6.2011) ma, tenuto conto che i termini ex art. 46 e 73 c.p.a. sono dimezzati ex art. 73, avrebbe dovuto costituirsi entro l'11.5.2011, non potendo certo usufruire del successivo termine di cui all'art. 73, applicabile solo alle parti processuali già ritualmente costituite

2. Ciò premesso con il ricorso in esame sono state proposte cumulativamente due domande collegate fra loro, la prima, di natura impugnatoria, intesa a conseguire l'annullamento degli atti di una procedura espropriativa pervenuta allo stadio di occupazione dei beni di proprietà del ricorrente, la seconda, consequenziale all'accoglimento della prima domanda con l'annullamento degli atti impugnati, con cui stata chiesta la condanna dell'intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del bene ed al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'occupazione ed all'espropriazione della proprietà del ricorrente, nonché dei danni alla restante porzione non compresa nell'espropriazione.

3. Nel merito, relativamente alla sua parte impugnatoria, il ricorso è fondato in relazione alle prime due censure.

4. In particolare nella prima censura parte ricorrente deduce la violazione di legge (D.P.R. n. 327/2001; D.L. vo n. 267/2000; D.L. vo n. 163/2006; L.R. n. 16/04) e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e diritto costituiti dall'esistenza di un vincolo preordinato

all'esproprio e di una dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzarsi sulle particelle 909 e 910 di proprietà del ricorrente.

Al riguardo parte ricorrente deduce che, inerendo la delibera di C.C. n. 19/2005 all'approvazione di un progetto preliminare, quanto alla rete fognaria di via Palazzeschi, limitato alle sole p. lle dal n. 4 al n. 17 del foglio 5 (senza farsi alcun riferimento ai mappali n. 909 e 910 in sua proprietà), unicamente con la delibera di Giunta Municipale n. 21 del 3 settembre 2007 (ancorché non sussista un chiaro piano particellare), in occasione dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'ampliamento della sede viaria e della rete fognaria di via Palazzeschi, interessante anche le particelle 909-910, per la prima volta, si sarebbe proceduto ad inferire effetti ablatori su tali ultime coerenze, aventi destinazione agricola, dichiarandosi, altresì, di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere pubbliche e fissandosi i termini di inizio e compimento di lavori ed espropri, rispettivamente in anni 1 e 5 dalla data del 3 settembre 2007

4.1. Il motivo è fondato.

4.2. Come risulta dalla note dell'U.T.C. prot. n. 9570 del 28 aprile 2010, recante la "scheda di valutazione dell'indennità provvisoria di esproprio relativa alla Ditta Ceparano Giuseppe, proprietario del fondo distinto in catasto al foglio 5, particelle 909 e 910 in esproprio, rispettivamente della superficie di mq. 400 e 50", nonché dalla nota dell'U.T.C. n. 25806 del 28 ottobre 2008, con cui è stata comunicata ed offerta l'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, modificato ed integrato dal D.L. vo n. 302/2002, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione della rete fognaria di via A. Palazzeschi e messa in sicurezza del tratto stradale di Via A. Palazzeschi e Via Tasso è stato approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 3 settembre 2007, dando-si comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione con la - pure impugnata - nota n. 30610 del 19 dicembre 2008.

4.3. In punto di diritto, in relazione al riparto di competenze fra Giunta e Consiglio Comunale nell'approvazione dei progetti preliminari e definiti-ve di opere pubbliche o di pubblica utilità, ai sensi della L. n. 1/78, in te-ma di opere pubbliche, la competenza appartiene alla giunta comunale "nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) contenga la de-stinazione specifica per la realizzazione dell'opera", mentre appartiene al consiglio comunale "in tutti i casi in cui l'Amministrazione dà corso all'applicazione alla dichiarazione implicita di p.u. (oggi, art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 ex art. 1, comma 5, della L. n. 1/78), dovendosi, nel caso in cui la destinazione dell'opera pubblica prevista nello strumento urbanistico generale vigente dunque procedere all'adozione di variante a tale strumento (Cfr. T.A.R. Marche, 9 maggio 2001, n. 618; T.A.R. Cam-pania, Salerno, sez. I, 14 ottobre 2004, n. 1915; sez. I, 6 luglio 2005, n. 1107; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 31 agosto 2005, n. 1853).

In buona sostanza, ai fini della realizzazione di opere pubblici di interesse comunale, i provvedimenti implicanti variante urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, rientrano nella esclusiva competenza del Consiglio Comunale, alla luce non solo dell'art. 106 del D.P.R. n. 616/1977, ma anche in relazione alla normativa in tema di Enti locali, sia quella vigente all'epoca dei fatti che tenendo conto delle suc-cessive modifiche intervenute (L. n. 1/78; D.L. vo n. 267/2000; D.P.R. n. 327/2001 (Cfr. C. di S, Sez. IV, 11 luglio 2011, n. 3880; T.A.R. Campa-nia, Napoli, sez. V, 5 dicembre 2008, n. 21163; sez. V, 28 aprile 2005, n. 4999).

4.4. Nella fattispecie all'esame del Collegio, si legge nella suddetta nota dell'U.T.C. prot. n. 9570 del 28 aprile 2010 che: "Con riferimento all'attuale strumento urbanistico del comune nel cui territorio sono ubicate le aree in esproprio è risultato che le stesse ricadono in zona "E" - Agricola e pertanto classificabili come "non edificabili", tuttavia, pur richiamandosi nelle "premesse" della delibera di Giunta Municipale n. 21 del 18.9.2007 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di realizzazione rete fognaria di via Palazzeschi, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.5.2005 - pure impugnata, per quanto di ragione - quest'ultima risulta avere ad oggetto: "Approvazione progetto preliminare lavori di realizzazione rete fognaria di Via Palazzeschi attraversamento fondi foglio 5 mappali 14-17 ultimo tratto di via Tasso con innesto fogna via Garibaldi e realizzazione sede stradale tratto via Palazzeschi", ossia inerisce a particelle catastali (14-17 del foglio 5) diverse da quelle (909 e 910) considerate nel progetto definitivo-esecutivo di cui alla delibera di G.M.

Ne deriva che, alla stregua della su riferita normativa, in assenza di una deliberazione del Consiglio Comunale che variasse la destinazione urbanistica delle particelle catastali 909 e 910 in ditta Ceparano, del vigente Piano Regolatore del Comune di Sant'Antimo, tali particelle non hanno mai perso la loro destinazione agricola e quindi difettava il vincolo per assoggettarle ad esproprio per la realizzazione di opere pubbliche, non a tal fine bastando la sola delibera di Giunta Municipale.

5. Nella seconda censura è dedotta la violazione di legge (artt. 3, 97 e 113 Cost.; D.P.R. n. 327/2001, D.L. vo n. 267/2000, L. n. 241/1990; D.L. vo n. 163/06; L.R. n. 3/07), oltre all'eccesso di potere per vari profili, atteso che l'Amministrazione Comunale, in mancanza di un vincolo preordinato all'esproprio nel vigente P.R.G., ovvero in una sua variante

legittima-mente approvata, si sarebbe immessa nel possesso del fondo di sua pro-prietà ed iniziati i lavori dalla fine del mese di febbraio 2011, senza emet-tere formale decreto di occupazione anticipata e d'urgenza preordinata all'esproprio, a distanza di oltre due anni dallo spirare del termine di ini-zio dei lavori ed espropriazioni, fissato nella delibera di G.M. n. 21/07 e, prima che venisse adottato il decreto di esproprio

5.1. Anche tale motivo è fondato.

5.2. Regola generale comunemente condivisa è il divieto della P.A. di entrare in possesso del bene e di trasformarlo prima di essere divenuta pro-prietaria con la tempestiva emissione del provvedimento espropriativo, tuttavia come eccezione alla procedura espropriativa ordinaria, è stata prevista, l'occupazione anticipata e d'urgenza preordinata all'esproprio, ammissibile (non più automaticamente in presenza di una dichiarazione, oltre che di pubblica utilità delle opere, anche di urgenza ed indifferibilità delle relative opere, ma), unicamente nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001).

Inoltre, nel sistema normativo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, i termini (iniziale e finale) dei lavori e degli espropri (nonostante la previsione del termine legale quinquennale per l'ultimazione delle procedure espropria-tive previsto nel citato D.P.R. n. 327/2001) fissati dall'Autorità espro-priante in funzione di autolimitazione del proprio potere ablatorio, con-servano tuttora rilievo, atteso che siffatti termini acquisiscono riverberi di certezza, in funzione di garanzia dello interesse sostanziale del privato a-blato, stabilendo la cadenza temporale entro cui l'occupazione anticipata può aver luogo ed il decreto di esproprio deve essere adottato, valendo, così, ad evitare che i beni del espropriando si trovino in uno stato di sog-gezione a tempo indeterminato.

5.3. Nella fattispecie, non consta che il Comune abbia adottato alcun

formale decreto di occupazione né di espropriazione entro i fissati nella delibera di Giunta Comunale n. 21 del 18.9.2007 (“i termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni vengono rispettivamente fissati in anni 1 ed anni 5 dalla data della presente deliberazione”).

In tale situazione la procedura sino a tal punto condotta dal Comune di S. Antimo non può che essere considerata illegittima e l'occupazione dei beni, con identificativi catastali p. lle 909 e 910 in ditta del ricorrente ab origine illecita, in quanto non presidiata da alcun titolo legittimante con gli obblighi risarcitori che ne conseguono a carico del predetto Comune.

6. In proposito - e si passa alla trattazione della parte risarcitoria del ricorso - deve rilevarsi che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, in mancanza dei presupposti formali e sostanziali di un formale decreto di occupazione, l'attività di trasformazione delle particelle n. 909 e 910 sarebbe avvenuta tramite l'occupazione di una superficie maggiore di quella prevista nel piano particellare allegato al progetto (mq. 1.200,00, in luogo di mq. 450,00) approvato con la delibera giuntale n. 21 del 18.9.2007.

6.1. In relazione alla domanda risarcitoria al riguardo avanzata dal ricorrente il Tribunale non può che rilevare il proprio difetto di giurisdizione.

Invero, proprio l'assenza di un provvedimento amministrativo legittimante la condotta dell'amministrazione induce il Tribunale a ritenere che la situazione giuridica soggettiva posta dal ricorrente a fondamento della domanda abbia natura di diritto soggettivo non potendosi riconoscere alcuna “vis degradatoria” al mero comportamento materiale posto in essere dall'ente locale, non presidiato da alcun titolo legittimante.

Pertanto, poiché il criterio di riparto della giurisdizione tra Giudice

Ordinario e Giudice Amministrativo deve essere individuato nel "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed accertata dal Giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (in questo senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 6743/05; Cass. SS. UU. n. 6404/05; C.d.S. sez. IV n. 8211/04), non vi è dubbio che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Né, per ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo, può essere invocato l'art. 34 D. Lgs. n. 80/98, come modificato dall'art. 7 L. n. 205/00, in quanto il testo originario della norma in esame, che prevedeva la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie "aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia", è stato modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/04 che ha espunto dall'ambito applicativo della norma i citati "comportamenti".

Quanto fin qui evidenziato induce, pertanto, il Tribunale a ritenere che la controversia in esame, avendo ad oggetto l'illiceità dell'attività materiale asseritamente posta in essere dall'amministrazione in assenza di un atto o provvedimento costituente l'estrinsecazione di un pubblico potere (la cui legittimità, pertanto, non è in alcun modo in contestazione), dovendosi ricondurre ad una occupazione meramente usurpativa, rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario (in questo senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 2198/05; T.A.R. Campania - Salerno n. 577/05; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 94/05; T.A.R. Campania - Napoli n. 7377/05).

6.2. La domanda deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto

di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando la relativa controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

7. Relativamente alla domanda risarcitoria per l'illecita occupazione delle particelle n. 909 e 910 di cui al fl. 5, conformemente al piano particellare, la Sezione, con l'ordinanza n. 4330 del 7 settembre 2011 rilevava come meritasse prioritaria considerazione << la circostanza che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso nella sua parte impugnatoria, ed esclusa a priori la possibilità di ogni occupazione appropriativa in favore del Comune per la mera circostanza della irreversibile trasformazione del fondo, potrebbe conseguirne, previo accertamento dell'illegittimità della procedura ablatoria e dell'occupazione sine titolo degli immobili di proprietà della ricorrente, oggetto di causa, una eventuale responsabilità di natura restitutoria o risarcitoria a carico del resistente Comune >>:

8. Orbene, alcuni giorni prima della pubblica udienza di discussione della causa è entrato in vigore il D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito nella L. 15.7.2011, n. 111 il quale, nel modificare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 inseriva l'art. 42 bis. ("Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interessi pubblici"), alla stregua del quale (comma 1): << Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene >>, e, ciò, in alternativa alla

restituzione del bene illegittimamente appreso è data facoltà all'Autorità espropriante, alle condizioni normativamente previste, di acquisire egualmente il bene al patrimonio indisponibile dell'Ente.

9. Nella memoria di replica depositata in data 15 giugno 2011, il resistente Comune ha allegato documentazione da cui risulta che i lavori relativi sono stati appaltati e consegnati con verbale del 9.11.2009 alla ditta risultata affidataria, ma tuttavia, quanto sopra rappresentato, giammai potrebbe valere, quand'anche vi fosse stata una trasformazione irreversibile del fondo, a ritenere sanata, attraverso una sorta di occupazione appropriativa, l'occupazione non presidiata da alcun titolo legittimante.

10. La Sezione, con ordinanza n. 4330 del 7 settembre 2011 riteneva, pertanto, necessario << che il resistente Comune, chiarisca se, in caso di permanenza dell'interesse pubblico, intende addivenire alla definitiva acquisizione degli immobili di proprietà della ricorrente oggetto del presente giudizio o a mezzo di trasferimento consensuale della proprietà ovvero, in alternativa, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art 42 bis, qualora ne sussistano i presupposti >>, assegnando al resistente Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco e/o del Dirigente dell'Ufficio competente *ratione materiae*, il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione e/o notificazione dell'ordinanza per il deposito di documentata relazione nella quale si dia conto dell'eventuale attività in concreto posta in essere per l'esercizio della predetta facoltà e dei tempi prevedibili per addivenirsi all'adozione del definitivo provvedimento di acquisizione dei cespiti al patrimonio indisponibile comunale.

10.1. Tuttavia, nonostante l'ordinanza citata sia stata ritualmente notificata al Comune, in copia conforme il 14.9.2011 e depositata in

giudizio il 21.9.2011 il Comune non ha eseguito il predetto incumbente istruttorio.

11. Il Collegio ritiene che l'Amministrazione possa diventare proprietaria o al termine del procedimento che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis.

11.1. Quando si accerta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e la rilevanza nel giudizio dei principi quali desumibili dal menzionato art. 42-bis, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ente al risarcimento pongono il problema dell'eventuale applicazione dell'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito in Legge n. 359 del 1992; al riguardo occorre precisare che, con riguardo al comma 7-bis di tale articolo come introdotto dall'art. 3, comma 65, della Legge n. 662 del 1996, la Corte Costituzionale di recente (24.10.2007, n. 349) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in quanto non prevederebbe un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, dunque in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con lo stesso art. 117, primo comma Cost.. Quanto alla misura dell'indennizzo, nella giurisprudenza della Corte europea (29.3.2006, scordino) è ormai costante l'affermazione secondo cui "una misura che costituisce interferenza nel diritto al rispetto dei beni deve trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della Comunità e le esigenze imperative di salvaguardia dei diritti fondamentali

dell'individuo", non potendosi garantire in tutti i casi il diritto dell'espropriato al risarcimento integrale in quanto obiettivi legittimi di pubblica utilità possono giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale effettivo. In ogni caso la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà come garantito dalla norma convenzionale. Il danno subito da parte ricorrente va dunque liquidato tenendo conto del valore venale del fondo dal momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione (in caso di occupazione usurpativa) o della scadenza del termine di occupazione legittima del terreno (in caso di occupazione appropriativa); ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art.42-bis, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, devono essere detratte da quelle dovute ai sensi del nuovo atto. Ove invece venga disposta l'acquisizione ai sensi del citato art.42-bis, atteso che ai sensi del comma 3 della stessa norma l'indennizzo deve tener conto della misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità - mentre se l'occupazione riguarda un terreno edificabile occorre aver riguardo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art.37 - andrà risarcito il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante in base alle vigenti disposizioni oltre interessi moratori. Per il periodo di occupazione illegittima il danno da risarcire deve essere forfettariamente determinato nella misura fissa dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene; è ancora possibile che vengano richiesti "i danni morali" ai sensi del comma 8 dell'art.42-bis, che è una disposizione innovativa che impone la

necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento del danno per illecita occupazione. Trattandosi di obbligazione derivante da illecito extracontrattuale e, quindi, di debito di valore, tali somme, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate equitativamente all'attualità sulla base degli indici ISTAT. Quanto alla possibilità di riconoscere il danno da lucro cessante per perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa, si è fatto riferimento alla misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell'illecito (Cons. Stato, V, 2.11.2011, n.5844).

11.2 Nella fattispecie la Sezione, rilevata per i motivi dianzi esposti la illegittimità dell'operato del Comune di Sant'Antimo, ritiene, come in proprio recenti precedenti successivi al citato nuovo assetto normativo (a partire da 21.10.2011, nn.4886 e 4885; 12.10.2011, n.4659), di dare applicazione all'art.34, comma 4 del cod. proc. amm. ed, anche in ragione dei sopraindicati poteri equitativi e della ratio dell'art.42-bis, di dover condannare il Comune di Sant'Antimo all'emanazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, di un provvedimento di acquisizione dei beni di cui al foglio 5 p. lle 909 e 910 ai sensi dell'art.42-bis del T.U. n.327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni. In proposito, si ritiene che a decorrere dalla data di occupazione sine titolo delle aree, il più probabile valore di mercato possa essere individuato avendosi riguardo alle disposizioni del più volte citato art.42-bis e comunque al rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), in disparte gli interessi di cui all'art.42-bis quale risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo.

Resta inteso che, ove ad esempio non venga adottato un atto formale di acquisizione dei beni di cui al fl.5 p. lle 709 e 710 di parte ricorrente, tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite Commissario ad acta. La Sezione si riserva, nella sede e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza, non solo di provvedere alla liquidazione del danno risarcibile in caso di mancato accordo sul quantum di esso, ma anche di valutare la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione. Gli atti andranno poi trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile nei fatti che avranno condotto a questa fase di giudizio.

12. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame vada accolto con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati e declaratoria dell'obbligo del Comune di Sant'Antimo all'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art.42-bis del T.U. n.327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni.

13. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2123/2011 R.G.), proposto da Ceparano Giuseppe, così dispone:

a) accoglie la domanda impugnatoria e, per l'effetto, annulla le note dell'U.T.C. prot. n. 9570 del 28 aprile 2010, prot. n. 25806 del 28 ottobre

2008 prot. 30610 del 19 dicembre 2008, nonché la delibera di Giunta Municipale n. 21 del 17 settembre 2007;

b) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la domanda in relazione all'occupazione delle particelle n. 909 e 910 di cui al foglio 5, in superficie maggiore di quella prevista nel piano particellare allegato al progetto approvato con la delibera giuntale n. 21 del 18.9.2007;

c) accoglie la domanda risarcitoria in relazione all'occupazione delle part. Le 709 e 710 e, per l'effetto, dichiara i diritti di parte ricorrente di cui alle statuizioni in premessa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI C.C. DEL 02.10.2012

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (T.U.E.L. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

Sant'Antimo, li 17.07.2012

IL CAPO SETTORE
IL FUNZIONARIO
(Arch. Paola CEROLIO)



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE RAGIONERIA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

Atto estraneo al parere contabile.

Sant'Antimo li 17.09.2012

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA

Codice n° _____ Cap.P.e.g. n° _____ art. _____

Competenze/Residui anno _____

Impegno di euro _____

Si attesta che esiste la copertura finanziaria

Atto estraneo alla copertura finanziaria

Sant'Antimo, li

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

Il presente verbale viene così sottoscritto :



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

Segreteria Generale

081/8329501 – 502 Fax 0818337110

segreteria generale@comune.santantimo.na.it

segreteria generale@cert.comune.santantimo.na.it

IL SEGRETARIO GENERALE

Su richiesta del Sindaco

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Esproprio via Palazzeschi in ditta Ceparano Giuseppe – art. 42 bis D.P.R. 327/2001", sulla stessa esprime ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs.vo 267/2000 il seguente parere:

"L'atto proposto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"

Sant'Antimo, li 16.10.2012



Il Segretario Generale
Tanzillo dr.ssa Carla

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Di Lorenzo



IL SEGRETARIO GENERALE

dr.ssa Carla TANZILLO



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, responsabile della materiale pubblicazione, attesta che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Sant'Antimo, li **15 NOV 2012**

Il Messo Comunale
IL MESSO COMUNALE
(Michele Pistoia)



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carla Tanzillo



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi :

- dell'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
- dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267
- dell'art. 133, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
- Chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio fornito con nota prot.n. _____ del _____;

Sant'Antimo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data ____/____/2012

Il Capo Servizio Segreteria

.....